

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1302/2008 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2008
riguardante la base centrale di dati sull'esclusione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 95,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dalle Comunità, ha l'obbligo di creare e gestire una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali, per garantire l'efficienza del meccanismo di esclusione previsto dal regolamento finanziario e tutelare gli interessi finanziari delle Comunità. La base di dati dovrebbe riguardare in particolare l'esecuzione di tutti i fondi comunitari a prescindere dalla modalità di gestione applicabile.

(2) Il regolamento finanziario impone alle istituzioni determinati obblighi per l'aggiudicazione di appalti e la concessione di sovvenzioni a terzi nell'ambito della gestione centralizzata dei fondi comunitari. In particolare, l'articolo 93 e l'articolo 114, paragrafo 3, prevedono l'obbligo di escludere dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti o di concessione di sovvenzioni i terzi che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1. L'articolo 94 e l'articolo 114, paragrafo 3, vietano l'aggiudicazione di un appalto e la concessione di sovvenzioni ai terzi che, nell'ambito di una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione, si trovino in situa-

zione di conflitto di interessi o abbiano dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste dall'istituzione ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o di concessione della sovvenzione. Inoltre, l'articolo 96 e l'articolo 114, paragrafo 4, prevedono che l'amministrazione aggiudicatrice possa infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai terzi in questione, in particolare escludendoli dal beneficio di ogni fondo comunitario per un periodo che l'istituzione interessata determina a norma dell'articolo 133 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾.

(3) Gli articoli 74 e 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, prevedono che tali organismi applichino le suddette disposizioni.

(4) L'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ⁽⁵⁾, prevede che le agenzie esecutive applichino per l'esecuzione del proprio bilancio di funzionamento le suddette disposizioni del regolamento finanziario.

(5) Poiché le agenzie esecutive hanno lo statuto di ordinatori delegati della Commissione per l'esecuzione di stanziamenti operativi a norma del regolamento finanziario, è necessario che esse abbiano accesso alla base di dati sull'esclusione secondo le medesime modalità dei servizi della Commissione.

(6) Occorre definire gli obiettivi e lo scopo della base di dati sull'esclusione, così da determinare l'utilizzo dei dati.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

